



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
 EX TRIBUNALE DI ROSSANO

N. 774/2012	RAC.
N. 1248/2016	Sunt
N. 1347	CROM

Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 774 Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad **oggetto: impugnazione licenziamento ex L. 223/91, differenze retributive ed altro** vertente:

TRA

, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Campilongo;

RICORRENTE

E

Società _____, in persona del Presidente p.t.

Avv. _____ rapp.to e difeso dagli Avv.ti _____

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Conclusioni come da discussione orale all'udienza del 8/11/2016.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2/04/2012 l'istante evocava dinanzi a questo Giudice la Società _____, esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima dal 28/10/1989 al 31/01/2012 con la qualifica di operaio Liv. E nel rispetto del CCNL di categoria Laterizi Piccola e Media Industria. Lo stesso era addetto al controllo ed alla manutenzione della macchina per la produzione dei mattoni forati. Nello specifico avviava la produzione, controllare l'essiccatura dei mattoni prodotti, verificare il livello dell'acqua nella caldaia a vapore ed

sia intercorso un regolare rapporto di lavoro subordinato siccome indicato in ricorso.

Devesi accertare, in ordine ai fatti indicati, se la procedura di mobilità utilizzata dalla società resistente ex Legge 223/91 per il licenziamento collettivo da cui è stato interessato il [redacted] sia stata ritualmente rispettata.

Bisogna rilevare che per accedere alla mobilità, l'articolato prevede di fatto la necessaria esistenza di alcune condizioni quali: le esigenze tecnico-produttive dell'azienda; l'individuazione e la collocazione aziendale e i profili professionali dei dipendenti; l'ambito organizzativo in cui risultano gli esuberanti. La società resistente ha espletato gli adempimenti preliminari relativi alle comunicazioni di rito da effettuarsi alle rappresentanze sindacali ed alla Confindustria; ma non ha fatto ugualmente, giusta previsione di cui all'art. 5 della richiamata legge, nei confronti dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la comunicazione che l'azienda deve compiere nei confronti di detti uffici "(...) non può considerarsi mero adempimento formale ed accessorio, ma elemento essenziale della procedura, come si evince dall'art. 4 della citata legge (...)" (su tutte: Sez. Lav.: n. 11258 del 28/08/2000).

V'è da aggiungere che la società resistente non ha curato, siccome richiesto, peraltro, la fase procedurale successiva.

La crisi economica da cui è stata colpita la società, addotta a cagione della riduzione del personale, è stata una mera enunciazione di parte sfornita di qualsivoglia oggettivo elemento e/o indizio probatorio. Infatti, la generica affermazione addotta in atti non è stata corroborata da idonea produzione documentale attinente la contabilità delle annualità 2009, 2010 e 2011, sebbene richiesta con apposita ordinanza. Ad abundantiam, siccome previsto, la società non ha indicato in maniera specifica i profili professionali dei dipendenti interessati dalla mobilità negli ambiti organizzativi interessati; e, parimenti, non ha individuato precipuamente le concrete modalità applicative dei criteri di scelta operati per individuare i lavoratori da licenziare. Su tale punto devesi rilevare che i criteri predetti, essendo di fonte legale e/o contrattuale, possono anche non essere specificatamente indicati; ma non possono essere, di sicuro, scelti unilateralmente dalla parte datoriale (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1649 del

25/02/1999). Né tampoco, può essere sufficiente provare l'avvenuta riduzione dei turni nell'espletamento dell'attività cui era adibito il [redacted]; atteso che le stesse mansioni, dopo il suo licenziamento, sono state svolte da personale adibito al servizio in maniera saltuaria ed occasionale. Si consideri che, tra l'altro, la società ha licenziato anche il dipendente [redacted] che era l'unico, con il ricorrente, che svolgeva in maniera continuativa l'attività al macchinario per la produzione dei mattoni forati.

Nel merito bisogna osservare, in ogni caso, che la prova orale espletata nel corso del giudizio ha posto dei punti fermi da cui non si può prescindere in ordine al riconoscimento delle pretese del ricorrente:

- il [redacted] ha svolto le funzioni di operaio Livello E) addetto al controllo ed alla manutenzione della macchina della produzione di mattoni forati (confermato da tutti i testi e dal l.r. della società in sede di interrogatorio);
- in caso di problematiche connesse al malfunzionamento del macchinario intervenivano i tecnici (interrogando e tutti i testi);
- non è stato soppresso il reparto di competenza ma sono stati ridotti i turni (interrogando e tutti i testi).

Nel corso dell'istruttoria, poi, è rimasto indimostrato che il [redacted] non controllasse il livello dell'acqua nella caldaia a vapore e l'uscita dei mattoni (confermato solo dal l.r. della società resistente in sede di interrogatorio); e che si sia rifiutato di svolgere attività come fuochista (interrogando e teste di parte resistente [redacted]). L'unico teste che ha dichiarato il contrario, ovvero che non si fosse mai rifiutato di svolgere tale attività, è stato [redacted] che non può essere utilizzato ai fini di causa per i rapporti di affinità intercorrenti con il [redacted].

Inoltre, da una lettura della documentazione prodotta, è rimasta indubbia e mai confutata a contrario, la contestazione circa l'omissione della società in ordine alla valutazione dell'anzianità di servizio e del carico familiare dei dipendenti interessati al fine dell'individuazione degli esuberi. Elementi questi che avrebbero indotto la società resistente a non licenziare il [redacted].

Tali elementi fattuali, sommati al non provato rispetto della procedura prevista dalla normativa di riferimento determinano in questo giudicante il convincimento che il licenziamento del [redacted] sia stato disposto, forse, per altri elementi non palesati, anche in maniera del tutto involontaria, nel corso del giudizio.

Sebbene sia accoglibile la domanda principale, ritiene di dovere rigettare la domanda accessoria del risarcimento del danno avanzata dal ricorrente in quanto non provata. In realtà, chi propone una domanda risarcitoria ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte. Nel nostro caso, parte ricorrente ha assunto di avere subito un danno, esistenziale e professionale senza però avere assolto compiutamente all'onere di fornire parametri plausibili per la sua quantificazione (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, n. 3794 del 15/02/2008). Ritiene questo giudice che l'accoglimento della domanda di reintegra, nonché il riconoscimento del diritto agli emolumenti non percepiti nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra, oltre che il versamento della contribuzione relativa per il medesimo periodo a fini contributivi e previdenziali, soddisfi il diritto vantato dal ricorrente e non sia necessario di ulteriore e diversa quantificazione.

A! dovuto a titolo di emolumenti dovranno essere aggiunti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.

Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da _____, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

a) accoglie la domanda proposta e dichiara nullo il licenziamento di _____ e, per l'effetto, condanna la Società _____ alla reintegra nel posto di lavoro del ricorrente dal 1/02/2012, data del licenziamento;

b) condanna la _____ al versamento di tutto quanto dovuto a titolo di emolumenti in favore del ricorrente per il periodo intercorrente dal 1/02/2012 fino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria siccome indicato in motivazione; nonché al pagamento di tutto quanto dovuto ai fini contributivi e previdenziali per lo stesso periodo;

c) condanna la _____ al pagamento della somma di €. 4.280,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e

C.A.P come per legge e spese successive occorrente, con distrazione ex art.

93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, Avv. Antonio Campilongo.

Castrovillari li, 6 dicembre 2016

Il Giudice Onorario
Avv. Francesco Funari

Depositato in Cancelleria Oggi

06 DIC. 2016

IL CANCELLIERE

Francesco De Simona

Francesco De Simona

